



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SASSARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3188/2015 R.G., promossa

DA

ASIA CARNI SNC DI LASIA FRANCO GIUSEPPE & C. S.N.C., con l'avv.
SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

CONTRO

BANCO CREDITO ITALIANO, in persona del legale rappresentante
Angelo Anzi, con l'avv. ANNA SALVATORE ANCHI

CONVENUTA

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni eccezione e difesa avversa
rigettata, 1. accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione
convenzionale degli interessi per violazione dell'art. 1284 comma III c.c.,
ovvero, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ne riscontri l'invalidità, la



sua sopravvenuta inefficacia dal 9 Luglio 1992 facendo riferimento ai c.d. "usi su piazza"; 2. accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.; 3. accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per violazione dell'art. 1346 c.c.; 4. accertare e dichiarare che non sono dovute, in mancanza di un valido accordo, ogni commissione e spesa non previste nel contratto di apertura del c/c o nei contratti che la banca convenuta produrrà se esistenti. Per l'effetto 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 10796 al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto; 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Per parte convenuta: in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti e/o di somme a qualsiasi titolo annotate in conto; nel merito respingere tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la società attrice in intestazione, titolare presso il ██████████ s.p.a. di un conto corrente, costantemente affidato, dal 4.11.1985 al 31.3.2011, contestava il saldo di chiusura, sostenendo che lo stesso fosse frutto di interessi applicati a tasso non validamente pattuito, di interessi capitalizzati in violazione dell'art. 1283 c.c. e comunque anche dopo la vigenza della delibera CICR del 2000 in assenza di una clausola convenuta dalle parti, e di commissioni di massimo scoperto che non erano mai state previste in contratto ed avrebbero avuto comunque un oggetto indeterminabile. Chiedeva, pertanto, di accertare tutte le ravvisate criticità, espungendo anche ogni altra commissione e spesa non prevista, di rideterminare il corretto saldo finale e di condannare la banca avversaria alla restituzione delle somme indebitamente pagate.



Si costituiva l'istituto che, evidenziato come l'azione proposta dall'attrice fosse di ripetizione di indebitto, eccepeva la prescrizione decennale quanto alle pretese relative al periodo compreso tra il 1985 e il 2005. Riguardo alla clausola che originariamente determinava il tasso di interessi secondo il rinvio agli usi su piazza, venuto meno con la Legge 154 del 1992, rilevava come il rapporto avesse conosciuto unicamente saldi attivi sin dal marzo del 2006 e come alcuna doglianza fosse intervenuta da parte della correntista a cui era oramai preclusa da tempo l'impugnazione degli estratti conto e dunque la possibilità di contestare la contabilizzazione delle commissioni di massimo scoperto. Affermava, ancora, di essersi attenuta alle condizioni di validità della capitalizzazione degli interessi, come introdotte dalla delibera CICR del 2000, per aver pubblicato la relativa comunicazione sulla Gazzetta ufficiale ed aver informato la clientela con l'invio degli estratti conto. Concludeva come riportato in epigrafe.

La causa, istruita con produzioni documentali e con consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2021 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui nessuna delle parti faceva richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando nell'ordine in cui sono stati proposti i motivi per cui parte attrice ha contestato la fedeltà del saldo contabile di chiusura del conto corrente n. 10796 del 4.11.1985, va anzitutto verificato come il contratto prodotto taccia completamente del tasso di interesse applicato e si limiti al terzo comma dell'art. 7 delle condizioni a richiamare quanto praticato usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza. L'evidente inconoscibilità, indeterminabilità e dunque genericità del tasso in concreto applicato rendono detta clausola del tutto scollata dalla previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c. che non ammette alternativa al tasso legale che non sia consacrata in un patto scritto che deve necessariamente determinare il tasso superiore da applicare. Per tale ragione in maniera del tutto condivisibile è stato richiesto al consulente tecnico



di sostituire i tassi effettivamente applicati prima con quelli legali e poi, a partire dall'entrata in vigore del T.U.B., con quelli di cui al suo art. 117.

L'attrice si è doluta, poi, dell'addebito di interessi anatocistici sempre a norma del citato art. 7 delle condizioni di contratto. È evidente l'illegittimità della loro pretesa: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve osservarsi come la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e la comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della capitalizzazione in condizione di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi migliorativa. Deve dunque concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Ma nel contratto di conto corrente che occupa nessuna di queste condizioni è soddisfatta con la conseguenza che ogni addebito relativo a detta voce deve considerarsi illegittimo e ad analoga conclusione deve pervenirsi per le altre spese e gli altri



oneri contabilizzati a debito dell'attrice anche se non previsti o previsti in maniera del tutto generica, come le spese di pratica fido e gli oneri trimestrali di tenuta e chiusura conto.

A dette conclusioni in diritto sono stati conformi i quesiti posti al consulente tecnico d'ufficio, cui si è chiesto di ricalcolare il saldo finale, escludendo la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto ed ogni altro addebito non previsto in contratto. Si è pervenuti al saldo di chiusura a credito della correntista di Euro 163.795,65.

Vista, poi, la tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, è stato necessario disporre un supplemento di indagine, diretto a verificare se dalla suddetta somma a credito siano da scomputare gli importi riferibili a crediti restitutori oramai prescritti. Tale accertamento, come precisato all'udienza del 14.7.2020, richiede come base di calcolo l'impiego del saldo rettificato, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario riferirsi a questo sia per evitare che le poste attive e passive siano falsate dall'applicazione di clausole nulle o comunque da illegittimi addebiti, sia per accertare, dunque, se i versamenti eseguiti abbiano funzione ripristinatoria o solutoria, sia per distinguere così le rimesse che solo apparentemente lo sono (così Corte d'appello Milano 176 del 2020, Tribunale Asti 730 del 2017 e Tribunale Verona ordinanza del 28.12.2010).

Alla luce degli ulteriori lavori peritali, in linea con la seconda ipotesi di calcolo già esposta nel primo elaborato, si perviene a quantificare il saldo attivo a favore della società alla data della chiusura del conto (31.3.2011) in Euro 160.026,68. Detta somma l'attrice avrà diritto di ripetere dalla banca convenuta che deve essere condannata al suo pagamento.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario di parte attrice, seguono la soccombenza.

Anche gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara la nullità delle clausole in punto di tasso di interesse debitore e di loro capitalizzazione, di cui all'art. 7 delle condizioni del contratto di conto corrente n. 10796, e l'illegittima contabilizzazione dei relativi importi;
- dichiara l'illegittima contabilizzazione nel conto corrente n. 10796 degli importi pretesi a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese di pratica fido ed oneri trimestrali di tenuta e chiusura conto;
- accerta e dichiara che alla data di sua chiusura (31.3.2011) il conto corrente n. 10796 presentava un saldo contabile attivo di Euro 160.026,68;
- condanna **[redacted]** s.p.a. al pagamento in favore di **[redacted]** della somma di Euro 160.026,68;
- condanna **[redacted]** s.p.a. alla rifusione in favore di **[redacted]** delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 9.785,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Andrea Sorgentone, antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, definitivamente a carico di **[redacted]** s.p.a.

Sassari, 24.1.2021

Il Giudice

Dott.ssa **[redacted]**

